

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| - Dott. Giuseppe Marziale,         | Presidente  |
| - Avv. Bruno De Carolis            | Membro designato dalla Banca d'Italia<br>(Estensore)  |
| - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Avv. Dario Casa                  | Membro supplente designato dal<br>Conciliatore Bancario Finanziario per le<br>controversie in cui sia parte un cliente<br>consumatore |
| - Dott.ssa Daniela Primicerio      | Membro designato dal C.N.C.U.   |

nella seduta del 20 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

In data 28 marzo 2008, il ricorrente contestava all'intermediario di aver visto il proprio nominativo erroneamente inserito nell'archivio della Centrale d'Allarme Interbancaria (C.A.I.). La segnalazione faceva riferimento ad un assegno bancario insoluto, di importo facciale pari ad Euro 11.500,00 il cui traente era un cliente della banca, omonimo del ricorrente. Lo stesso ricorrente avanzava l'ipotesi che l'errore fosse dovuto al fatto che il suo nome era presente negli archivi informatici dell'intermediario a seguito di una richiesta di mutuo, rimasta inevasa, risalente al 2001. Chiedeva, quindi, all'intermediario, oltre all'immediata cancellazione del suo nome, anche l'eliminazione definitiva dei propri dati personali da detti archivi.

Con fax del 2 aprile 2008, l'intermediario rilasciava formale attestazione che il ricorrente in effetti non era correntista e che la segnalazione – effettuata in data 28/3/2008 - era erronea perché relativa a soggetto omonimo. Faceva inoltre presente di aver provveduto all'immediata cancellazione.

Con reclamo in data 6 luglio 2009 il ricorrente, tramite avvocato, contestava all'intermediario che, nonostante la sua tempestiva protesta contro il descritto errore di segnalazione, il suo nominativo era rimasto iscritto negli elenchi C.A.I. per ben 7 giorni,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

causandogli notevoli disagi di ordine economico e morale, anche perché, all'epoca, era funzionario di una banca.

Il ricorrente stesso, quindi, chiedeva alla banca di essere contattato per concordare consensualmente una somma a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti, ma l'intermediario non forniva riscontro nel termine di 30 giorni dalla ricezione di tale reclamo (avvenuta in data 10/7/2009).

Nel ricorso, il ricorrente ripropone quanto già contestato in sede di reclamo, precisando che l'erronea segnalazione in C.A.I. gli ha causato il blocco del c/c e l'impossibilità di operare con assegni bancari, oltre al danno all'immagine nella sua qualità di funzionario di banca.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario precisa, preliminarmente, che il ricorrente ha inoltrato reclamo scritto in data 6 luglio 2009, tramite raccomandata ricevuta dalla propria filiale di Napoli in data 13 luglio 2009, e fa presente di avere fornito riscontro al reclamo stesso il successivo 6 novembre 2009, allegando la relativa nota di risposta.

Nel merito, l'intermediario fa presente che la contestazione del ricorrente verte sull'errata segnalazione del suo nominativo in Centrale Allarme Interbancaria, effettuata a seguito di un caso di omonimia con un proprio correntista. La segnalazione, in ogni caso, ad esito della richiesta del ricorrente del 28 marzo 2008, è stata prontamente rettificata mediante cancellazione; fatto, questo, di cui è stata data pronta conferma scritta al ricorrente, tramite telefax del 2 aprile 2008.

La banca, in particolare, afferma che il reclamo del ricorrente è stato respinto, in quanto la richiesta di risarcimento era del tutto priva di evidenze documentali comprovanti gli asseriti danni, tenuto altresì conto del breve lasso di tempo (7 giorni) per i quali l'errata segnalazione è rimasta iscritta. Si dichiara, tuttavia, disponibile a rimborsare al ricorrente il contributo di Euro 20,00 corrisposto dal medesimo per la presentazione del ricorso, nonché a rivalutare la richiesta di risarcimento, a fronte della dimostrazione del danno subito dal ricorrente.

## DIRITTO

In via preliminare si osserva che non possono esservi dubbi circa la competenza di questo Arbitro ad esaminare il ricorso, anche se non risulta che il ricorrente fosse legato alla banca convenuta da un preesistente contratto. E' vero, infatti, che l'art. 128 bis, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, riserva alla sua competenza le controversie tra "la clientela" e le banche, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti indicati dall'art. 115 di detto decreto e che le "Disposizioni" emanate dalla Banca d'Italia, che disciplinano le controversie riservate alla sua competenza e l'art. 1, lett. a, della delibera CICR 29 luglio 2008, n. 275, definiscono il "cliente" come il soggetto "che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari" (cfr. Sez. I, par. 3). Ma si è chiarito che la responsabilità nella quale incorre il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, ai sensi dell'art. 1218 c.c., deve essere qualificata come contrattuale, "non soltanto nel caso in cui l'obbligo di prestazione derivi



propriamente da un contratto, nell'accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte" (Cass., S.U. 26 giugno 2007, n. 14712). La distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale deve essere pertanto ravvisata nel fatto che, mentre la prima consegue dalla violazione di una "obbligazione" e, quindi, di uno specifico obbligo di comportamento diretto a soddisfare l'interesse di un determinato soggetto o di una determinata cerchia di soggetti, la seconda consegue alla violazione del generico dovere di rispetto dell'altrui sfera giuridica.

Muovendo da queste premesse, è stata qualificata come "contrattuale" la responsabilità della banca negoziatrice che abbia pagato un assegno non trasferibile in violazione di quanto stabilito dall'art. 43, comma 1, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, non solo nei confronti del prenditore, ma anche nei riguardi di colui che tale assegno abbia emesso (Cass., S.U., 14712/07, cit.). Tale conclusione poggia, sulla considerazione che le "regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur certamente svolgendo anche un'indiretta funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla regolare circolazione dei titoli di credito, appaiono essenzialmente rivolte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati; ciascuno dei quali ha diritto di confidare sul fatto che l'assegno sarà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede." E' stato così ravvisato, a carico del banchiere, uno "obbligo di protezione" - diverso dal generico dovere di rispetto dell'altrui sfera giuridica - correlato alla tutela di una specifica categoria di utenti dei servizi bancari.

Un analogo obbligo di protezione è ravvisabile, a giudizio del Collegio, in relazione alle norme che regolano il funzionamento della Centrale d'Allarme Interbancaria, essendo indubbio che la corretta identificazione di chi viene segnalato nell'Archivio informatico previsto dall'art. 10-bis, l. 15 dicembre 1990, n. 386, risponda - oltre che a finalità di carattere generale, inerenti al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento - anche alla tutela dei soggetti che di tali strumenti si avvalgono. E deve conseguentemente ritenersi che anche la sua violazione si inquadri negli schemi della responsabilità contrattuale.

Ciò premesso, nel merito si osserva quanto segue.

Costituisce punto non controverso che la banca, nell'operare l'iscrizione del ricorrente nell'Archivio previsto dall'art.10-bis della legge n.386 del 1990 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), ha commesso un errore di identificazione del nominativo del traente; d'altra parte, poiché l'iscrizione determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni, non vi è dubbio che la stessa è suscettibile di causare un pregiudizio nei confronti del soggetto segnalato indebitamente. In relazione a tali effetti, il ricorrente invoca il risarcimento dei danni (patrimoniali) facendo presente che la suddetta erronea segnalazione ha comportato il blocco del suo c/c bancario e l'impossibilità di operare con assegni, ed invoca altresì il danno all'immagine facendo presente che, all'epoca, rivestiva la qualifica di funzionario di banca (affermazione non contestata da controparte).

In proposito, la banca convenuta, pur riconoscendo l'errore compiuto, imputandolo ad un'omonimia con un suo cliente, eccepisce che la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente è infondata in quanto "del tutto priva di evidenze documentali comprovanti gli asseriti danni", con ciò implicitamente riconoscendo le conseguenze potenzialmente pregiudizievoli derivanti dalla sua condotta.

A fronte dell'accertata illegittimità della condotta dell'intermediario, risulta, invero, che il ricorrente non ha prodotto alcun elemento di prova documentale o anche semplicemente in via presuntiva circa l'esistenza di un danno patrimoniale derivante dall'asserito blocco del c/c e dalla revoca della possibilità di emettere assegni nel periodo di tempo considerato. Pertanto, non essendo configurabile un pregiudizio "in re ipsa", la domanda risarcitoria relativamente ai danni patrimoniali non può essere accolta, non avendo il ricorrente offerto elementi di prova dai quali sia possibile desumere in termini di certezza e non di mera potenzialità l'esistenza di un danno (v. in proposito: Cass., Sez. III, n.4052 del 19/92/2009; Sez. I, n. 20143 del 18/09/2009; Sez. I, n.28226 del 26/11/2008).

A diversa conclusione deve invece pervenirsi con riguardo al danno non patrimoniale lamentato dal ricorrente, anche in considerazione della riferita qualifica di funzionario di banca. In proposito, si richiama il recente indirizzo della Suprema Corte di Cassazione (S.U. n. 26972 dell'11/11/2008) per cui il danno non patrimoniale è risarcibile, oltre che in ipotesi di reato e nei casi in cui la legge espressamente lo consente (come ad es. nel caso di illecito trattamento di dati personali), anche quando l'illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in quest'ultima ipotesi, a differenza delle prime, gli interessi la cui lesione è risarcibile non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice. Uniformandosi a tali principi, Collegio ritiene che l'erronea segnalazione nella CAI abbia determinato un danno al ricorrente derivante da lesione del "diritto alla reputazione di buon pagatore", tanto più in considerazione della sua qualifica di funzionario di banca, pregiudizio che deve ritenersi determinato pur nel breve lasso di tempo in cui l'illegittima iscrizione si è protratta. Pertanto, ritiene che debba essere riconosciuto il risarcimento a favore del ricorrente del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa in complessivi euro 3.000 (tremila).

#### **P.Q.M.**

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE